

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Eugenio Gatta, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 novembre 2017, visti gli artt.702 bis e 702 ter c.pc. sul ricorso ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione) e successive modifiche attuative Direttive 2009/50/CE e 2009/52/CE, in particolare ex art. 20 D.Lgs. 150/2011 (c.d. semplificazione dei riti civili) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13190 R.G. dell'anno 2017, vertente

tra

Il sig. anato in Albania il 1983 e per la sig.ra anato in nata il 1990 in Albania rappresentati e difesi nel presente giudizio, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Giulia Crescini, con studio in Roma, Piazza Mazzini n. 8, ivi elettivamente domiciliata;

ricorrenti

e

Ministero Dell'Interno - QUESTURA DI ROMA in persona, rispettivamente, del Ministro e del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

resistenti - contumaci

avverso

il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in favore della sig.ra emesso in data 21/11/2016 notificato il 15/12/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23 febbraio 2017 il Sig. ha proposto opposizione avverso il provvedimento in epigrafe, così motivato: "VISTI gli artt. 29 e 30 del D.Lgs 286/98 e gli art. 1 e 2 del D.P.R. 393/99 modificato dal D.P.R. 334/04, che disciplinano il rilascio dei permessi di soggiorno per ricongiungimento o coesione familiare; TENUTO CONTO che l'istanza è carente del certificato di matrimonio, dell'idoneità alloggiativa e della dichiarazione dei rediti percepiti dal coniuge nell'anno 2014;

CONSTATATO che in data 11/05/2016 è stata emessa la Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, con la quale si richiedeva di integrare la propria istanza con la documentazione necessaria; PRESO ATTO che l'interessata, a seguito della predetta comunicazione, ha prodotto, oltre ai certificati richiesti, una busta paga con un importo netto pari ad euro 1.092,00 euro; VERIFICATO, da accertamenti telematici, che la posizione contribuiva INPS del coniuge è ferma all'anno 2014 con un reddito pari ad euro 1969,00, non sufficienti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto"

A sostegno della propria opposizione esponeva, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo, che: "Il arriva in Italia nel 1999 e si dedica con assiduità e professionalità allo svolgimento di varie attività lavorative. Infatti rimane sempre regolare sul territorio italiano con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. (Doc. 2) Il 10 Dicembre 2010 si sposa con la sig.ra et e dalla loro unione nasce la piccola il 😝 2014 (si allega copia del permesso di soggiorno allegato minori al Doc. 3) La sig.ra pertanto, per stare vicino al marito e per unire la famiglia, già durante la gravidanza si trasferisce in Italia. Entra sul territorio italiano con visto rilasciato dall' ambasciata d'Italia in Albania ed ottiene poi la concessione di un permesso per cure mediche / gravidanza rilasciato dalla Questura di Roma dal 07/2/2014 al 02/02/2015. (al Doc. 4 si allegano passaporto e copia del permesso di soggiorno) Il sig. richiede quindi la coesione familiare con la moglie e, di conseguenza un permesso da poco più di un anno vuole accudire e crescere sua figlia in Italia insieme al marito, il quale sul territorio italiano è ben inserito da anni. Con l'istituto della coesione familiare, infatti, il coniuge può richiedere – in presenza dei medesimi requisiti previsti per il ricongiungimento familiare – il rilascio di un permesso di soggiorno per l'altro membro della sua famiglia, come appunto nel caso specifico la moglie dell'odierno istante. Tale istituto permette alla famiglia di rimanere unita evitando che membri dello stesso nucleo familiare debbano allontanarsi dal territorio italiano; ciò è ancor più vero laddove vi siano bambini piccoli e la vicinanza di entrambi i genitori sia particolarmente importante per garantirne una crescita sana ed equilibrata. A seguito della presentazione dell'istanza la Questura di Roma in data 11 Maggio 2016 con comunicazione scritta richiede ai coniugi documentazione ad integrazione dell'istanza ed in particolare il certificato di matrimonio, l'idoneità alloggiativa e dichiarazione dei redditi percepiti dal sig. nel 2014. I coniugi depositano quanto richiesto e il sig. produce anche copia del nuovo contratto di lavoro dallo stesso intrapreso ad ottobre 2016 e la prima busta paga. (Doc.5) Il sig. come appare anche dal provvedimento impugnato, nel 2014 ha percepito redditi non sufficienti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, tuttavia ha prodotto all'amministrazione convenuta un nuovo contratto di lavoro caratterizzato da stabilità e durevolezza. Infatti come è possibile rilevare dalla denuncia del rapporto di lavoro domestico, il sig. lavora come collaboratore domestico presso il sig. con un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione mensile di 1200 euro per 25 ore a



Accoglimento totale del 10/11/2017 RG n. 13190/2017

settimana. Il sig. continua a lavorare presso il sig. che regolarmente gli conferisce il compenso per la sua attività lavorativa, come emerge dalle buste paga qui allegate (Doc. 6).".

Eccepiva, quindi, la violazione e falsa applicazione art. 29, 30 dlgs. 286/98, la violazione dell'art. 5 comma 5 d.lgs 286/98, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Cedu e 29 Cost. sul diritto all'unita' familiare, l' insufficiente motivazione, la violazione e falsa applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la violazione e falsa applicazione della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia ratificata con l. 176/91.

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma non si sono costituiti in giudizio rimanendo contumaci.

In sede istruttoria sono stati esaminati i documenti prodotti a sostegno della domanda.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità del provvedimento opposto atteso che nel momento in cui fu presentata l'istanza in data 15.04.15, non sussistevano in capo al ricorrente i requisiti reddituali previsti nella misura indicata dalla lettera b) dell'art. 29 del dlgs. 286/98.

Nondimeno, nel merito, ritiene il giudicante che il ricorso debba essere accolto.

Ed invero dall'esame della documentazione prodotta, risulta chiaramente che attualmente il Sig. sia in condizioni economiche tali da poter mantenere la figlia piccola e la giovane moglie in Italia, atteso che dal contratto di lavoro allegato risulta essere collaboratore domestico presso il sig. con un contratto a tempo indeterminato che prevede una retribuzione mensile di 1200 euro per 25 ore a settimana, da ritenersi congruo perché superiore al previsto reddito minimo annuo, che si rammenta dover essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.



Accoglimento totale del 10/11/2017 RG n. 13190/2017

Ricorrono pertanto tutti i presupposti ex art. 29 del dlgs. 286/98, anche in ragione della documentazione già prodotta in sede di integrazione della stessa, richiesta dal Questore in data 11.05.16, per il rilascio del permesso di soggiorno in Italia.

In ragione della mancata costituzione delle Amministrazioni convenute si ritiene che nulla debba essere disposto in ordine alle spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, applicati gli art.20, D. L.vo 150/2011, 30, comma 6, D. L.vo 286/1998; 702 bis e s. c.p.c. così provvede:

- 1. Accoglie la domanda e per l'effetto dispone che la Questura di Roma rilasci un permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della sig.ra
- 2. Nulla per le spese.

Roma, 09/11/2017

IL GIUDICE

Eugenio Gatta